



**Presidenza della Regione**  
**Servizio Qualità della legislazione e semplificazione**

**Osservatorio Legislativo Interregionale**  
**Roma, 3 e 4 dicembre 2009**

**Ricorsi alla Corte Costituzionale**  
**relativi alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome**

periodo settembre-dicembre 2009

**a cura di:** Daniela Dragonetti  
Camilla Toresini  
Andrea Crosilla  
Elena Sangion  
Rossella Pizzo

## Ricorsi alla Corte Costituzionale – Regioni a Statuto speciale e Province autonome

periodo settembre-dicembre 2009

N.	Tipo di giudizio	Ricorrente	Controparte	Materia	Motivi	GU
5	Conflitto di attribuzione	Stato	Provincia di Bolzano	Istruzione	Violazione artt. 33, 117 e 118 Cost.	39
7	Conflitto di attribuzione	Sicilia	Stato	Sistema tributario e contabile	Violazione artt. 1. 2-bis, 2-ter, 2-quater del d.P.R. 17 settembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti), art. 36 dello Statuto della regione siciliana.	43
53	Legittimità costituzionale	Stato	Friuli Venezia Giulia	Tutela della concorrenza; ordinamento civile; ambiente	Violazione art. 117, comma secondo, lett. e), l) e s) Cost.; art. 4, comma 1 Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia; artt. 57 comma 6, 91 comma 2, 92 comma 3, 93, e 128 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; artt. 12, 14, 20 comma 3, 24 comma 4, 26 comma 1 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; art. 6 della direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985; convenzione di Aarhus.	40
58	Legittimità costituzionale	Stato	Valle d'Aosta	Ambiente, urbanistica, energia	Violazione art. 117, comma secondo, lett. s) e comma terzo Cost.; art. 2 Statuto speciale Valle d'Aosta; art. 65, commi 4 e 5, e allegato IV alla parte seconda, punto 8, lett. a) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; legge 7 agosto 1990, n. 241.	43
59	Legittimità costituzionale	Valle d'Aosta	Stato	Governo del territorio	Violazione art. 48-bis legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta).	43

N.	Tipo di giudizio	Ricorrente	Controparte	Materia	Motivi	GU
62	Legittimità costituzionale	Stato	Trentino-Alto Adige	Ordinamento degli uffici	Violazione artt. 2, 51 comma 1 e 97 commi 1 e 3 Cost.	43
68	Legittimità costituzionale	Valle d'Aosta	Stato	finanza regionale	Violazione artt. 3, 5 e 120 Cost.; artt. 48-bis e 50, comma 5 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta); legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta); art. 1 decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta).	44
86	Legittimità costituzionale	Stato	Friuli Venezia Giulia	Ambiente	Violazione artt. 117, comma secondo, lett. s) e 118 Cost.; art. 124, comma 2 e artt. da 101 a 108, e 124, comma 7 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.	46
90	Legittimità costituzionale	Stato	Friuli Venezia Giulia	Caccia; demanio e patrimonio;	Violazione art. 117, secondo comma, lett. s) Cost.; art. 117, primo comma, Cost., in riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario; art. 117, secondo comma, lettera a), Cost. in relazione alla competenza esclusiva statale in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea.	47
262	Legittimità costituzionale in via incidentale	Corte d'Appello di Trieste	Friuli Venezia Giulia	Tutela della salute	Violazione art. 117, terzo comma, Cost; art. 5, n. 16, dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.	42
278	Legittimità costituzionale in via incidentale	Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna	Sardegna	Tutela della concorrenza	Violazione art. 117 comma secondo, lett. e) Cost.; art. 3, lett. e) dello statuto della Regione Sardegna.	46

N.	Tipo di giudizio	Ricorrente	Controparte	Materia	Motivi	GU
280	Legittimità costituzionale in via incidentale	Consiglio di Giustizia Amministrativa	Sicilia	Demanio e patrimonio	art. 7, comma 1 legge regionale Sicilia 16 aprile 2003 n. 4 (disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003).	47

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE n. 5 del 16-22 luglio 2009** (GU 39/2009)

**Materia:** Istruzione

**Limiti violati:** Artt. 33, 117 e 118 Cost.

**Ricorrente/i:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto del ricorso:** Deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano 14 aprile 2009, n. 1304 (Modelli degli attestati, dei diplomi e delle certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado).

### **Annotazioni:**

Oggetto della deliberazione in epigrafe è l'approvazione dei modelli di attestati, diplomi e certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca, italiana e delle località ladine, dai quali viene eliminato l'emblema della Repubblica e viene previsto esclusivamente lo stemma della Provincia.

Occorre premettere, inoltre, che la Giunta provinciale, con successiva deliberazione, non ha disposto la revoca della deliberazione censurata ma, oltre a confermare altre disposizioni, si è limitata per quanto concerne gli emblemi a sospendere gli effetti della precedente e a rinviarne l'attuazione all'anno successivo, come pubblicamente dichiarato dal Presidente della Provincia.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, pertanto, ha ritenuto attuale l'interesse dello Stato a ricorrere ed ha sollevato conflitto di attribuzione sostenendo la lesione delle competenze statali in materia di istruzione e del principio di leale collaborazione in quanto i contenuti della deliberazione 1034/2009 esorbitano dalle competenze statutarie riconosciute alla Provincia.

In particolare, le potestà di attestazione e certificazione eccedono la competenza legislativa concorrente in materia di istruzione elementare e secondaria attribuita alla Provincia dall'art. 9 dello Statuto che ne sottopone l'esercizio ai limiti richiamati all'art. 5 dello stesso e al rispetto dei principi fissati dalla legislazione statale; ai medesimi limiti è, altresì, sottoposto l'esercizio delle relative competenze amministrative in detta materia.

Vanno, inoltre, a completare tale ricostruzione normativa le disposizioni di attuazione dello Statuto, di cui al d.P.R. 89/1983, fra le quali il ricorrente cita, in particolare, la seguente: «le scuole di istruzione elementare e secondaria della provincia di Bolzano hanno carattere statale. I titoli di studio conseguiti nelle predette scuole sono validi a tutti gli effetti».

Il carattere statale delle scuole comporta, dunque, l'applicazione della disciplina statale in tema di documentazione amministrativa, contenuta nel D.P.R. 445/2000, da integrarsi con la disciplina concernente le caratteristiche dei documenti formati dalle scuole, quali pagelle, diplomi e altre certificazioni.

Con riguardo a ciò, infatti, il ricorrente evidenzia il rilievo soprattutto sostanziale, prima ancora che formale, assunto dallo stemma e dalla scritta della Repubblica in quanto questi attribuiscono al diploma la provenienza da una scuola autorizzata al suo rilascio e, di conseguenza, il valore legale che consente di spendere tale titolo, negli ambiti nazionale e comunitario, ai fini sia dell'accesso ai livelli più elevati d'istruzione sia al mondo del lavoro attraverso la partecipazione a selezioni e concorsi.

Per quanto riguarda, invece, le certificazioni integrative per talune classi, individuate nella deliberazione stessa, sebbene esse siano prive di valore legale, nondimeno vengono rilasciate a conclusione dei cicli superiori come esplicitazioni dei titoli di studio cui si riferiscono: l'emblema della Repubblica, dunque, ne dimostra la provenienza e sottende, altresì, la previa verifica dell'accertamento del raggiungimento delle specifiche competenze.

In conclusione, il ricorrente eccepisce che la Provincia non gode di potestà esclusiva in materia d'istruzione e dunque è tenuta ad osservare le norme generali sull'istruzione e i principi fondamentali recati dalla legislazione statale in materia, come prevede lo stesso Statuto d'autonomia; eccepisce, altresì, che le funzioni conferite alla Provincia in tema di organizzazione del servizio scolastico non comprendono le potestà di attestazione e certificazione le quali sono direttamente riconducibili alla tutela dell'art. 33 della Costituzione, fra le quali risulta, altresì, quella concernente la previsione di un esame di Stato a conclusione dei vari gradi scolastici.

Tutto ciò premesso, dunque, il ricorrente chiede che venga dichiarato che alla Provincia autonoma di Bolzano non spetta di deliberare sull'eliminazione dell'emblema della Repubblica dai modelli suddetti e chiede, conseguentemente, l'annullamento della deliberazione impugnata.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE n. 7 del 26 agosto 2009** (GU 43/2009)

**Materia:** sistema tributario e contabile

**Limiti violati:** artt. 1. 2-bis, 2-ter, 2-quater del d.P.R. 17 settembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti), art. 36 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della regione siciliana)

**Ricorrente/i:** Regione siciliana

**Oggetto del ricorso:** decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 10 luglio 2009, prot. n. 0003662; circolare 10 luglio 2009, prot. R.U. 70058 dello stesso Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di attuazione del suindicato decreto dirigenziale n. 3662/2009; decreto del Ministro dei trasporti 5 marzo 2008, n. 66T, in quanto allegato alla circolare 10 luglio 2009, prot. R.U. 70058

### **Annotazioni:**

La Regione siciliana ha promosso ricorso per conflitto di attribuzione insorto per effetto del decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2009 e la circolazione del 10 luglio 2009, in quanto contrastanti con la competenza della Regione stabilita dal d.P.R. 1113/1953 e dallo Statuto d'autonomia.

La ricorrente premette che è tutt'ora pendente un precedente ricorso presentato dalla stessa Regione siciliana (n. 1/2009) per conflitto di attribuzione contro una nota del Ministero dell'economia e delle finanze nella quale veniva affermata la spettanza allo Stato delle entrate relative alle operazioni di motorizzazione effettuate in Sicilia e richieste in via telematica utilizzando il sistema del Ministero, da soggetti terzi (quali imprese private e studi di consulenza, soggetti comunque distinti dagli uffici pubblici preposti).

Con il decreto dirigenziale e la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di data 10 luglio 2009 sono state indicate le modalità tramite le quali i centri di revisione privati devono versare allo Stato i diritti di motorizzazione, a pena della perdita per i centri stessi della possibilità di continuare a fruire del collegamento con il Ministero, che permette loro l'elaborazione e la stampa dei tagliandi di revisione.

A giudizio della ricorrente la pretesa ministeriale su tali diritti si pone quale violazione delle norme di attuazione dello statuto in materia di comunicazione e trasporti contenute nel d.P.R. 1113/1953, che hanno attribuito alla Regione tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato "nelle materie concernenti le comunicazioni ed i trasporti regionali" e più in particolare anche in materia di motorizzazione prevedendo altresì il passaggio degli uffici periferici del Ministero dei trasporti alle dipendenze della regione.

Le norme di attuazione hanno previsto il sistema di determinazione dei rimborsi spettanti alla regione per le spese sostenute nell'esercizio delle funzioni (spese alle quali

vanno sottratti i proventi direttamente percepiti dagli uffici trasferiti e che affluiscono alla regione):le norme statutarie e di attuazione, a giudizio della ricorrente, si pongono su un livello superiore rispetto al d.P.R. n. 358/2000, relativo all'introduzione dello sportello telematico dell'automobile, che invece secondo l'Amministrazione statale avrebbe comportato che i diritti relativi alle operazioni espletate tramite procedura telematica degli operatori privati autorizzati debbano essere versati allo Stato. La ricorrente contesta tale interpretazione e sottolinea invece che tutte le operazioni antecedenti e consequenziali previste dalla legge rimangono in capo alla Regione stessa.

Le norme di attuazione sarebbero altresì violate in quanto lo Stato avrebbe dovuto preventivamente con la Regione il protocollo informatico da utilizzare, al fine di coordinare il servizio telematico statale con quello regionale.

La ricorrente lamenta infine una violazione dell'articolo 36 dello statuto e relative norme di attuazione. I diritti in questione, a giudizio della ricorrente, rientrerebbero infatti nell'ambito di competenza della Regione in base al citato articolo in quanto costituirebbero "vere e proprie tasse corrisposte in relazione al servizio richiesto" e pertanto, essendo relativi ad operazioni effettuate in Sicilia, vanno attribuiti alla Regione stessa. A supporto di tale tesi viene richiamata precedente giurisprudenza della Corte in materia di diritti di segreteria sui contratti e sugli altri atti rogati o ricevuti in forma pubblica amministrativa o a mezzo di scrittura privata sentenza (sent. 156/1990)., ai quali i diritti di motorizzazione sarebbero equiparabili per natura.



## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE n. 53 del 3 agosto 2009** (GU n. 40 del 7.10.2009)

**Materia:** tutela della concorrenza; ordinamento civile; ambiente.

**Limiti violati:** Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e), l) e s); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, comma 1; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 57 comma 6, 91 comma 2, 92 comma 3, 93, e 128; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 12, 14, 20 comma 3, 24 comma 4, 26 comma 1; direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985, art. 6; convenzione di Aarhus.

**Ricorrente/i:** Stato

**Oggetto del ricorso:** Art. 1, comma 5, lett. a), b), c) e k) e art. 7, comma 9 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

### **Annotazioni:**

Il ricorrente impugna gli artt. 1, co. 5, lett. a, b) c) e k) e 7, co. 9 della l.r. 11/2009 che, al fine di favorire l'accelerazione della realizzazione delle opere pubbliche, apportano modifiche alla legge regionale 14/2002 recante la disciplina organica dei lavori pubblici.

In particolare la difesa erariale contesta la violazione dell'art. 4, co. 1, della l. cost. 1/1963 e, in relazione all'art. 117 Cost. secondo co., lett. e) e l), la violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato nelle materie della «tutela della concorrenza» e dell'«ordinamento civile».

Infatti con le modifiche impugnate si prevede che per i lavori di minore complessità, la cui progettazione non richieda fasi autonome di approfondimento, “di importo inferiore a 200.000 euro e per i quali sia allegata una relazione descrittiva dell'intervento, l'approvazione dell'elenco annuale dei lavori di cui all'articolo 7 sostituisce l'approvazione del progetto preliminare”. L'effetto della disposizione censurata è secondo il ricorrente quello di rendere superflua la fase della progettazione preliminare e della sua approvazione, introducendo quindi un ulteriore elemento di semplificazione rispetto a quello già previsto per gli affidamenti di rilievo economico minore.

Questo regime è secondo la difesa erariale in contrasto con le previsioni del d.lgs.163/2006 poiché dal combinato disposto degli artt. 93 e 128 si evince che il progetto preliminare e l'elenco annuale sono strumenti eterogenei, volti l'uno alla programmazione della singola opera e l'altro alla programmazione generale annuale, essi contengono dati non sovrapponibili.

Infatti il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili. Inoltre con il progetto preliminare si dà avvio alla procedura espropriativa.

E' quindi escluso a parere del ricorrente che le informazioni contenute nell'elenco annuale, anche se integrate dalla relazione descrittiva, possano surrogare quelle del progetto

preliminare o soddisfare le esigenze ad esso sottese. Come è escluso che la normativa statale consenta di prescindere dalla fase della progettazione preliminare. La norma quindi viola i vincoli posti al legislatore regionale dall'art. 4, co. 1 dello statuto ed invade la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

Il ricorrente impugna poi l'art. 1, co. 5, lett. b) e c) della l.r. 12/2009 che introduce agli artt. 9 e 17 della l.r. 14/2000 una preferenza per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel caso di aggiudicazione degli incarichi di progettazione.

Questo criterio preferenziale si traduce in un obbligo di specifica e adeguata motivazione nel caso in cui la stazione appaltante decida di ricorrere al criterio del prezzo più basso in contrasto con gli artt. 91, co. 2 e 57, co. 6 del d.lgs. 163/2006 che non prevedono un criterio preferenziale. Anch'esso viola quindi i vincoli posti al legislatore regionale dall'art. 4, co. 1 dello statuto invadendo la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

In ultimo è impugnato l'art. 1, co. 5, lett. k) della l.r. 12/2009 in quanto nel prevedere che gli oneri per le spese tecniche generali e di collaudo siano commisurati ad aliquote determinate dal Presidente della Regione non e' in linea con l'art. 92, co. 3, del d.lgs.163/2006, che attribuisce ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti, la determinazione di tali aliquote, quindi viola i vincoli posti al legislatore regionale dall'art. 4, co. 1 dello statuto ed invade la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

Infatti la potestà legislativa primaria in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse regionale esercita, ai sensi dell'art. 4, co. 1, n. 9) della statuto speciale incontra ad avviso del ricorrente il limite del rispetto dei vincoli posti dal medesimo art. 4, co. 1, tra i quali quelli risultanti dalle norme fondamentali di riforma economico-sociale.

Il legislatore statale conserva quindi il potere di vincolare la potestà legislativa primaria delle regioni speciali e delle province autonome attraverso l'emanazione di leggi qualificabili come riforme economico-sociali, con la conseguenza che le norme fondamentali contenute negli atti legislativi statali emanati in tali materie potranno continuare ad imporsi nei confronti delle regioni a statuto speciale (cfr. sentt. nn. 51 e 447 del 2006).

Il ricorrente precisa inoltre che la Corte ha più volte chiarito che, nel caso in cui una materia attribuita dallo statuto alla potestà primaria delle regioni a statuto speciale o delle province autonome interferisca in tutto o in parte con un ambito spettante, ai sensi dell'art. 117, secondo co. Cost., alla potestà legislativa esclusiva statale, il legislatore nazionale può incidere sulla materia di competenza regionale qualora l'intervento sia volto a garantire standard minimi e uniformi e a introdurre limiti unificanti, che rispondano ad esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato, con una prevalenza della competenza esclusiva statale su quella primaria delle regioni speciali e delle province autonome.

Ciò vale, in particolare, per la materia della «tutela della concorrenza», allorquando l'intervento normativo di carattere generale finisce per intersecare la competenza legislativa di regioni a statuto speciale e province autonome (cfr. sent. nn. 443/2007, 1, 51 e 326 del 2008).

Richiamando le sentenze 431 e 401 del 2007, il ricorrente rammenta che, la disciplina delle procedure di gara e, in particolare, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, compresi quelli che devono presiedere all'attività di progettazione, mirano a garantire che le stesse si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle

merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento.

Queste norme sono pertanto riconducibili alla tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore statale, al quale va riconosciuto anche di disciplinare nel dettaglio le procedure in questione, anche se l'intervento regionale è circoscritto ai contratti c.d. sotto soglia comunitaria (ciò, sia perché la soglia costituisce un discrimine solo per l'applicazione del diritto comunitario derivato, e non rileva per l'applicazione dei principi fondamentali posti dal Trattato, sia perché la distinzione tra contratti sotto e sopra-soglia non può essere invocata quale criterio utile ai fini dell'individuazione dell'ambito materiale della tutela della concorrenza: cfr. sent. nn. 401/2007 e 160/2009).

Sempre alla competenza esclusiva statale va, poi, ricondotta anche «la fase negoziale dei contratti della pubblica amministrazione, che ricomprende l'intera disciplina di esecuzione del rapporto contrattuale, incluso l'istituto del collaudo», giacché questa fase «si connota per la normale mancanza di poteri autoritativi in capo al soggetto pubblico, sostituiti dall'esercizio di autonomie negoziali», di tal che essa «deve essere ascritta all'ambito materiale dell'ordinamento civile» (sent. 401/2007 cit.).

La difesa erariale eccipisce inoltre l'illegittimità dell'art. 7, co. 9, della l.r. 11/2009 in relazione all'art. 117, secondo co., lett. s) in quanto viola la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

Infatti la disposizione, nell'operare una dimidiazione dei termini previsti per l'approvazione dei progetti (preliminari e definitivi) di opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica, contrasta con l'art. 26 del d.lgs. 152/2006, che prevede, per le opere soggette a verifica di V.I.A. o a V.I.A. propriamente detta, una precisa scansione temporale del procedimento di compatibilità ambientale, fissandone il termine di conclusione in 150 gg., elevati a 210 per i progetti di particolare complessità.

La disposizione regionale inoltre secondo il ricorrente ostacola il rispetto dei tempi stabiliti dalla norma nazionale per la consultazione del pubblico, ponendosi in contrasto con i principi di partecipazione sanciti dalla normativa comunitaria (direttiva V.I.A. n. 85/337/CEE, art. 6) e internazionale (Convenzione di Aarhus) e interferendo con i termini sostanziali e di consultazione del pubblico previsti nel procedimento di rilascio della V.A.S.

Secondo la difesa erariale, ai sensi dell'art. 117, secondo co., lett. s) Cost., spetta allo Stato la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, che viene a prevalere su quella dettata dalle regioni ordinarie ma anche dalle regioni speciali o dalle province autonome, in materie di competenza propria (cfr. sul punto sent. nn. 378/2007 e 62/2008).

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE n. 58 del 14 settembre 2009** (GU n. 43/2009)

**Materia:** ambiente, urbanistica, energia

**Limiti violati:** art. 117, comma secondo, lett. s) Cost. art. 2 Statuto speciale Valle d'Aosta; art. 65, commi 4 e 5, e allegato IV alla parte seconda, punto 8, lett. a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; art. 117, comma terzo, Cost., art. 12 del decreto legislativo. 29 dicembre 2003, n. 387, legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

**Ricorrente/i:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto del ricorso:** articoli 2, 4 e 6, comma 3, della legge regionale Valle d'Aosta del 17 giugno 2009, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

### **Annotazioni:**

Lo Stato ha impugnato alcune disposizioni della legge regionale 18/2009 della Regione Valle d'Aosta. In primo luogo il ricorrente lamenta l'illegittimità della disposizione regionale che detta una disciplina transitoria per l'ampliamento degli esercizi di ristorazione e delle strutture alberghiere, nelle more dell'adeguamento dei Piani regolatori generali, senza contestualmente prevedere una clausola di salvezza delle disposizioni dettate in materia di valutazione di impatto ambientale alla disciplina statale, la quale in tali fattispecie impone la verifica di assoggettabilità alla VIA regionale. La disposizione regionale sarebbe altresì in contrasto con la disciplina statale in materia di difesa del suolo nella parte in cui non prevede l'esclusione degli interventi di ampliamento in tutti i casi in cui le norme di attuazione dei piani di bacino o la normativa di salvaguardia non consentano la realizzazione dei predetti interventi.

Pertanto, la citata disposizione regionale esorbiterebbe le competenze legislative attribuite alla regione Valle d'Aosta dall'art. 2 dello statuto speciale in quanto tale art. 4 della legge regionale 18/2009 detterebbe disposizioni difformi rispetto alla normativa statale di riferimento che costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost.

A tal fine il ricorrente richiama la costante giurisprudenza della Corte secondo cui il predetto titolo di competenza esclusiva statale riverbera i suoi effetti anche sulle regioni speciali o province autonome, pur dovendosi tener conto degli statuti speciali di autonomia, sia per quanto attiene alle materie di competenza primaria, sia per quanto attiene ai limiti per l'esercizio di tale competenza. In particolare, alla luce dell'art. 2 dello Statuto speciale, la regione Valle d'Aosta esercita la potestà legislativa, con riferimento alle materie ivi elencate, "in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento, nonché delle norme

fondamentali e di riforma economico-sociale”. Di conseguenza, la disposizione impugnata, pur rientrando nell'esercizio della potestà legislativa primaria, attribuita alla Regione nelle materie dell'urbanistica, dell'industria alberghiera e del turismo (art. 2, lettere g) e q) dello Statuto, si porrebbe in contrasto con le disposizioni del decreto legislativo 152/2006; una disciplina ambientale, che, ad avviso della Corte, “scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, quella in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", e viene a funzionare come un limite alla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato” (cfr., sent. 62/2008 e sent. 378/2007). Tale principio giurisprudenziale risulta oggi, inoltre, codificato all'art. 3-quinques del d.lgs. n. 152/2006.

In secondo luogo lo Stato impugna la norma contenuta nell'art. 6, comma 3, della legge regionale 18/2009, che prevede la sospensione dei procedimenti di autorizzazione per gli impianti di energia eolica, in corso alla data di entrata in vigore della legge, sino all'individuazione, da parte dei comuni, degli ambiti territoriali nei quali potranno essere realizzati tali impianti, sulla base di quanto sarà previsto dalle linee-guida, la cui adozione è stata prevista dalla medesima legge regionale.

Quanto all'inquadramento della materia, il ricorrente osserva che lo Statuto speciale non riconosce alla Regione Valle d'Aosta alcuna competenza legislativa in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia. Pertanto, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale 3/2001, deve ritenersi che anche la Valle d'Aosta, al pari delle altre regioni ad autonomia ordinaria, gode, in materia di competenza legislativa di tipo concorrente, come stabilito dall'art. 117, terzo comma Cost. Detta potestà legislativa trova, tuttavia, un limite nei principi fondamentali della materia, la cui determinazione resta riservata allo Stato.

Di conseguenza, la disposizione regionale citata non contenendo la previsione di un termine massimo di sospensione del procedimento, e determinando, pertanto, una sospensione *sine die* del procedimento di autorizzazione medesimo, deve ritenersi illegittima per violazione del principio fondamentale stabilito dall'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e ciò in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. La citata disposizione statale, infatti, stabilisce il termine massimo per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. La fissazione di tale termine costituisce principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia, in quanto la disposizione risulta ispirata alle regole di semplificazione amministrativa e celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione, entro un termine definito, del procedimento di autorizzazione (cfr., sul punto, Corte costituzionale, sent. 364/2006).

Viene infine censurato l'articolo 2 della legge regionale 18/2009 il quale, nel modificare la disciplina regionale in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, prevede che i comuni procederanno ad individuare gli ambiti territoriali sui quali potranno essere realizzati gli impianti di energia eolica sulla base degli indirizzi di cui alle linee-guida adottate dalla Giunta regionale, senza peraltro disciplinare il contenuto di tali linee-guida che, pertanto, non appaiono coordinate con le linee-guida nazionali di cui all'art. 12, comma 10, del citato decreto legislativo 387/2003, che sono approvate «in Conferenza unificata su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività produttive» ed attualmente in avanzata fase istruttoria. La disposizione regionale sarebbe quindi illegittima per violazione del principio

fondamentale stabilito dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387/2003 e ciò in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.

Le regioni, infatti, sarebbero prive di un autonomo potere di individuazione dei criteri generali o delle aree e siti non idonei, del tutto svincolato dal provvedimento nazionale. Come chiarito dalla Corte nella recente pronuncia 166/2009, la disposizione di cui all'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 387/2003, espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, avendo quale precipua finalità la tutela del paesaggio, finisce per incidere anche su altre materie (produzione, trasporto e distribuzione di energia, governo del territorio) attribuite alla competenza concorrente - giustifica, in presenza delle indicate diverse competenze legislative, il richiamo alla Conferenza unificata ma non consente, tuttavia, alle regioni, proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale, perseguito dalla disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE n. 68 del 1° ottobre 2009** (GU 44/2009)

**Materia:** finanza regionale

**Limiti violati:** artt. 3, 5 e 120 Cost.; artt. 48-bis e 50, comma 5 legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta); legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta); art. 1 decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta)

**Ricorrente/i:** Regione Valle d'Aosta

**Oggetto del ricorso:** art. 9-bis, comma 5 e art. 22, commi 2 e 3 del decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009 (decreto convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102. - Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali).

### **Annotazioni:**

La Regione Valle d'Aosta impugna l'art. 9-bis, comma 5, del decreto legge 78/2009, che prevede la costituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze per attività di carattere sociale a pertinenza regionale. In particolare, per la costituzione di tale fondo, la norma in questione prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano fissati i criteri per la rideterminazione dell'ammontare dei proventi spettanti alle regioni e alle province autonome "compatibilmente con gli statuti di autonomia".

Dubitando che la citata clausola di salvaguardia escluda l'efficacia della norma statale per l'ordinamento finanziario della regione, la ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 48-bis dello Statuto, il quale prevede che l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta sia disciplinata con norma di attuazione (nella specie: legge 690/1981), modificabile solo con lo speciale procedimento dell'art. 48-bis dello statuto. Per giurisprudenza costante, infatti, la competenza conferita agli appositi decreti legislativi di attuazione statutaria (necessariamente preceduti dalle proposte o dai pareri di una commissione paritetica, composta da rappresentanti dello Stato e della Regione interessata) è separata e riservata, rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica (C. Cost., sent. n. 180 del 1980) e le norme di attuazione, per la loro «particolare competenza separata e riservata, risultano caratterizzate da particolare forza e valore e, di conseguenza, sottratte, anche in assenza di un'espressa clausola di salvaguardia, alla possibilità di abrogazione o di deroga da parte di norme di legge ordinaria» (C. Cost., sent. n. 191 del 1991; così anche C. Cost., sent. n. 206 del 1975).

La ricorrente lamenta anche la violazione dell'art. 50 dello Statuto, secondo cui l'ordinamento finanziario della regione è adottato con legge dello Stato "in accordo con la Giunta regionale". L'articolo impugnato, infatti, attuerebbe una modifica unilaterale

dell'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta prevedendo l'acquisizione di un mero parere da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed il tavolo delle regioni speciali per il federalismo fiscale invece che un vero e proprio accordo con la Giunta. L'esclusione di un accordo con la Giunta, oltre a vanifica le garanzie partecipative della regione previste dallo Statuto, configura, a giudizio della ricorrente, anche una violazione dei principi di ragionevolezza e leale collaborazione (che trovano rispettivamente fondamento nell'art. 3 Cost e negli artt. 5 e 120 Cost).

Sotto il profilo del principio di leale collaborazione, il mutamento dell'ordinamento finanziario regionale dovrebbe essere realizzato attraverso un'intesa vera e propria tra Stato e Regione, anche in virtù della giurisprudenza costituzionale che impone la tecnica dell'accordo in materia di rapporti finanziari quali esplicazione del principio stesso (Corte Cost. sent. 74/2009).

Quanto alla violazione del principio di ragionevolezza, lo Stato non avrebbe tenuto in alcun conto le misure e gli atti adottati dalla Regione (e previste dalla legge 690/1981) sulle quote di partecipazione ai tributi erariali riservate alla Valle d'Aosta, introducendo variazioni normative potenzialmente pregiudizievoli.

La ricorrente, infine, ravvisa anche una violazione degli stessi principi di ragionevolezza e di leale collaborazione ad opera dell'art. 22, commi 2 e 3 del decreto legge 78/2009.

Tali disposizioni prevedono l'istituzione di un fondo finalizzato ad interventi nel settore sanitario alimentato con le economie derivanti dall'applicazione del decreto legge 39/2009, non tenendo conto della circostanza che la regione Valle d'Aosta provvede, ai sensi della legge 724/1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), al finanziamento del Servizio sanitario regionale con risorse a carico del proprio bilancio. Per altro verso, la norma impugnata sarebbe irragionevole laddove rinvia, per la quantificazione del finanziamento a carico della regione Valle d'Aosta, alla stipula del Patto per la salute, patto cui la ricorrente non partecipa sin dal 1994.



## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE n. 59 del 15 settembre 2009** (GU 43/2009)

**Materia:** governo del territorio

**Limiti violati:** art. 48-bis legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta).

**Ricorrente:** Regione Valle d'Aosta

**Oggetto del ricorso:** art. 63 della legge 8 giugno 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia)

### **Annotazioni:**

La ricorrente impugna l'art. 63 della legge 99/2009, che attribuisce i servizi ferroviari di interesse locale di cui all'art. 9 del d.lgs. 422/1997 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59) alla competenza alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome, lamentando, al riguardo, la violazione dell'articolo 48-bis dello Statuto.

In particolare, la disposizione impugnata sarebbe illegittima perché trasferisce alla regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative relative ai servizi ferroviari di interesse locale, nonché le correlate risorse, con semplice legge ordinaria anziché tramite la speciale procedura di cui all'art. 48 bis dello Statuto (adozione di decreti legislativi di attuazione, emanati dal Consiglio dei ministri sulla base di schemi elaborati da una Commissione paritetica mista, previo parere del Consiglio regionale). L'art. 63 della legge 99/2009 sarebbe dunque invasivo della sfera di competenza riservata dalla Costituzione ai decreti legislativi di attuazione dello Statuto che godono di competenza a carattere riservato e separato rispetto a quella esercitata dalle ordinarie leggi della Repubblica (Corte cost., sent. n. 213/1998; sent. n. 137/1998; sent. n. 85/1990; sent. n. 160/1985; sent. n. 212/1984; sent. 237/1983; sent. n. 180/1980), con conseguente vizio di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata (Corte cost., sent. n. 211/2003; sent. n. 237/1983 e sent. 180/1980).

Sotto altro profilo, proprio sulla base della giurisprudenza della Corte (sent. 236/2004), il trasferimento di nuove e maggiori competenze alle regioni speciali in seguito all'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione (in particolare della clausola di maggior salvaguardia, art. 10 legge cost. 3/2001) dovrebbe essere effettuato con le procedure previste dall'art. 11 della legge 131/2003 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e cioè con norme di attuazione.

Ad avviso della ricorrente, infine, la norma impugnata appare lesiva del principio di leale collaborazione che "deve presiedere a tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e Regioni", laddove limita l'intervento regionale ad una mera consultazione non vincolante, anziché prevedere un coinvolgimento paritario della Regione nella definizione delle risorse finanziarie occorrenti al trasferimento di competenze.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE n. 62 del 22 settembre 2009** (GU 43/2009)

**Materia:** ordinamento degli uffici

**Limiti violati:** artt. 2, 51 comma 1 e 97 commi 1 e 3 della Costituzione

**Ricorrente/i:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto del ricorso:** art. 8, comma 4 e correlato comma 6 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009)

### **Annotazioni:**

L'articolo 8, comma 2 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 5/2009 modifica la legge regionale 15/1983 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale) disciplinando le modalità di conferimento della qualifica di dirigente. La nuova disciplina prevede (oltre che l'accesso tramite concorsi per esami o per titoli ed esami) anche l'accesso a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali. Inoltre delega ad un regolamento della Giunta regionale l'individuazione delle ipotesi per le diverse tipologie concorsuali, le tipologie delle prove, le modalità di svolgimento degli esami ed in particolare i criteri di valutazione dei titoli.

Il ricorrente denuncia che la qualifica di dirigente sia attribuita anche con soli concorsi per titoli e riservati si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (tutelati dagli articoli 3, 51 comma 1 e 97, commi 1 e 3 Cost.) e con il principio costituzionale del pubblico concorso, quale metodo capace di offrire le migliori garanzie di selezione del personale anche per l'accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate (v. anche Corte cost. sentenza n. 159/2005 n. 205/2004, n. 39/2004, n. 194/2002, n. 1/1999).

Inoltre il ricorrente sottolinea che la circostanza che la Regione Trentino-Alto Adige sia titolare di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto non influenza il caso concreto, in quanto tale competenza deve essere esercitata in armonia con la Costituzione (art. 4 d.P.R. 670/1972 e Corte Cost. sent. n. 206/2006 e n. 363/2006).

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE n. 86 dell'8 ottobre 2009** (GU n. 46/2009 ).

**Materia:** ambiente

**Limiti violati:** Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. s) e 118; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 124, comma 2; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. da 101 a 108, e 124, comma 7

**Ricorrente/i:** Stato

**Oggetto del ricorso:** Legge della Regione Friuli Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), art. 4, comma 25.

### **Annotazioni:**

Secondo il ricorrente l'art. 4, co. 25 della l.r. 12/2009 presenta aspetti di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, secondo co., lett. s) e 118, ove inserisce gli artt. 16-bis e 16-ter nella l.r. 16/2008 che disciplinano l'autorizzazione agli scarichi in modo difforme dalle norme statali di riferimento.

La difesa erariale richiama preliminarmente la giurisprudenza della Corte (sent. nn. 10 e 61 del 2009, nn. 277 e 62 del 2008) in merito alla riconducibilità della disciplina della tutela dell'ambiente alla competenza legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo co., lett. s) Cost., affermando che «la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato» (sent. nn. 378/2007, 62 e 104 del 2008). Tale competenza esclusiva si traduce quindi in una normativa volta a garantire un quadro di uniformità e certezza della disciplina del bene ambiente in quanto interesse «primario» e «assoluto» (cfr. sent. 151/1986 e 641/1987).

Le regioni quindi possono solo stabilire, per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze, livelli di tutela più elevati (sent. nn. 30 e 12 del 2009, 105, 104 e 62 del 2008).

Sempre richiamando la più recente giurisprudenza della Corte il ricorrente ribadisce che spetta allo Stato la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, che prevale sia su quella dettata dalle regioni ordinarie che su quella dettata dalle regioni o dalle province autonome, in materie di competenza propria ed in riferimento ad altri interessi.

Premesso un tanto il ricorrente evidenzia che l'art. 16-bis della l.r. 16/2008, introdotto dalla legge impugnata, si pone come norma attuativa dell'art. 124, co.7, del d.lgs. 152/2006, il quale prevede che la domanda di autorizzazione degli scarichi sia presentata alla provincia o all'Autorità d'ambito, qualora lo scarico sia in pubblica fognatura, salvo diversa disciplina regionale.

La legge statale consente pertanto alla regione l'individuazione, a fronte di esigenze e peculiarità territoriali, di un diverso soggetto competente alla valutazione delle richieste di autorizzazione presentate dai titolari degli scarichi ed al rilascio delle stesse.

La legge impugnata individua nel gestore del servizio idrico integrato tale diverso soggetto, delegando così l'adozione dell'atto amministrativo autorizzatorio ad un soggetto privato.

A parere della difesa erariale tale individuazione non è compatibile con il dettato statale di riferimento infatti, la normativa statale presuppone che la scelta del diverso soggetto abilitato al rilascio dell'autorizzazione ricada necessariamente su un ente locale o su un soggetto pubblico, che, in quanto tale, è abilitato alla cura di un interesse particolarmente rilevante quale la tutela dell'ambiente.

In caso contrario si snatura anche la funzione dell'autorizzazione, che è volta a verificare che non vi sia un uso indiscriminato di una risorsa limitata, come la capacità ricettiva dei corpi idrici e, più in generale, dell'ambiente, e che rende quindi doverosa l'imputazione della relativa competenza in capo ad una pubblica amministrazione.

Inoltre la disposizione impugnata, nel prevedere il rilascio dell'autorizzazione per tutti gli scarichi in pubblica fognatura, permette, secondo il ricorrente, un rilascio automatico e incondizionato dell'autorizzazione a tutti i titolari di scarichi in pubblica fognatura, snaturando l'atto autorizzativo delineato dal d.lgs. 152/2006, che presuppone invece la necessità di esaminare l'ammissibilità di uno scarico in fognatura sulla scorta di valutazioni di carattere tecnico-ambientale (come sancito dagli artt. 101 a 108 e 124).

L'art. 16-bis della l.r. 16/2008 è quindi illegittimo in quanto deroga e peggiora il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, inoltre viola l'art. 118 Cost., perché ad avviso del ricorrente, in base al principio di sussidiarietà, non è adeguato conferire a un soggetto privato una funzione amministrativa che dà il potere di creare, modificare o estinguere una determinata situazione giuridica soggettiva in relazione ad un interesse pubblico «primario» e «assoluto», come la tutela dell'ambiente, che deve ritenersi costituzionalmente affidato alla cura della pubblica amministrazione.

Anche l'art. 16 ter, inserito dallo stesso art. 4 co. 25 della l.r.12/2009, si impone, ad avviso dello Stato, quale norma attuativa dell'art. 124 co. 2 del d. lgs. 152/2006 e introduce una disciplina da esso difforme. Infatti consente, ai soggetti che conferiscono a un depuratore le acque reflue provenienti dalla propria attività, di non richiedere - in ogni caso - a loro volta l'autorizzazione mentre, in base alla norma statale, lo stabilimento che conferisce lo scarico ad un depuratore è esonerato dal munirsi dell'autorizzazione solo a condizione che le acque reflue vengano convogliate al terzo soggetto, titolare dello scarico finale, «tramite condotta».

L'art. 16 ter infatti prevede che «in caso di scarichi conferiti a un depuratore l'autorizzazione viene sempre intestata al gestore dell'impianto di depurazione», invece il comma 2 dell'art. 124 del d.lgs 152/2006 stabilisce che «l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto».

La disposizione della legge regionale impugnata è quindi illegittima, secondo il ricorrente, in quanto anche in questo caso la regione ha legiferato in materia di competenza esclusiva statale, abbassando il livello di tutela ambientale garantito dal d.lgs. 152/2006.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

### RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE n. 90 del 2009 (GU n. 47/2009)

**Materia:** caccia; demanio e patrimonio;

**Limiti violati:** art. 117, secondo comma, lett. s) Cost.; art. 117, primo comma, Cost., in riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario; art. 117, secondo comma, lettera a), Cost. in relazione alla competenza esclusiva statale in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea.

**Ricorrente/i:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto del ricorso:** art. 36, comma 2, art. 37, commi 1 e 2 ed art. 48, comma 6, della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni di demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistica-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione (Legge comunitaria 2008).

#### **Annotazioni:**

Premesso che la potestà legislativa primaria in materia di caccia e tutela del paesaggio, flora e fauna della Regione Friuli Venezia Giulia prevista dall'art. 4, comma 1, punto 3, e dell'art. 6, comma 1, punto 3, dello Statuto, deve essere sempre esercitata nel rispetto degli standard minimi ed uniformi di tutela ex art. 117, comma 2, lettera s), Cost., oltre che nel rispetto della normativa comunitaria e delle norme fondamentali delle riforme economico sociali, il ricorrente censura tre diverse disposizioni della legge regionale n. 13/2009 (legge comunitaria 2008), ritenendole violative della competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. e dei vincoli posti al legislatore regionale dall'art. 4, comma 1, dello Statuto.

In particolare, le prime due norme oggetto di impugnazione concernono la materia della caccia, mentre la terza la materia del demanio marittimo.

In primo luogo, il ricorrente censura l'art. 37, commi 1 e 2, legge impugnata, secondo cui «*In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Regione Friuli-Venezia Giulia, le specie elencate nell'allegato II della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, possono essere oggetto di attività venatoria nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di recepimento*». Ad avviso del ricorrente, la norma in questione, nel disciplinare la cacciabilità delle specie di cui all'allegato II dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CE, interviene nell'ambito della determinazione delle specie cacciabili.

Si tratta di un ambito precluso alla competenza regionale, poiché le disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili hanno carattere di norme fondamentale di riforma economico-sociale (cfr. sent. n. 227 del 2003 e n. 323 del 1998).

In secondo luogo, il ricorrente lamenta la violazione del rispetto degli standard minimi e uniformi di tutela posti dalla legislazione nazionale (legge n. 157/1992, vincolante anche per le Regioni a Statuto speciale), nonché l'invasione della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) Cost. con riguardo all'articolo 48, comma 6, legge impugnata, che introduce il comma 1-bis nell'articolo 40 della legge regionale n. 6/2008 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria). Secondo la norma censurata, infatti, *“Fino all'individuazione della Zona faunistica delle Alpi e dei territori da destinare a protezione della fauna in attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, e comunque non oltre il 31 gennaio 2010, il territorio agro-silvopastorale della regione deve essere destinato a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento. Sino a tale termine, sul territorio della regione e' applicato il regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, al fine di consentire il regolare svolgimento della stagione venatoria 2009/2010 in conformità agli atti e indirizzi già adottati dalla Regione”*. Secondo il ricorrente, tale previsione, sottoponendo tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia al regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi - ancorché in via transitoria - contrasta con la norma dettata dall'art. 10, comma 3, della legge n. 157/1992 che stabilisce che il territorio agro-silvopastorale di ogni regione e' destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce una zona faunistica a se stante ed e' destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. Al riguardo, viene rilevato inoltre che analoga disposizione contenuta nella legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 6/2008 e' stata ritenuta illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 165/2009.

In terzo luogo, viene impugnato l'art. 36, comma 2, che modifica l'articolo 58, comma 2, della legge regionale n. 16/2008, laddove prevede che *«Le concessioni demaniali marittime affidate a soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, e successive modifiche non in possesso dei requisiti di legge, sono prorogate fino all'individuazione del concessionario in possesso dei requisiti di legge e comunque non oltre dodici mesi dalla data di efficacia della proroga medesima.»*. Tale disposizione, secondo il ricorrente, presenta due aspetti di illegittimità costituzionale.

Sotto un primo profilo, la norma regionale, nell'intervenire in materia di proroga della concessione demaniale marittima [materia oggetto di procedura di infrazione n. 2008/4908 da parte della Comunità europea con riferimento all'articolo 37, comma 2, del codice della navigazione ed alla relative leggi regionali; nella specie: legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 22/2006 che attribuisce preferenza al concessionario uscente (c.d. diritto di insistenza)] viola la libertà di stabilimento di cui all'articolo 43 del Trattato e di conseguenza l'articolo 117, primo comma, Cost., in riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché l'articolo 117, secondo comma, lettera a), in relazione alla competenza esclusiva statale in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea.

Sotto il secondo profilo, il ricorrente evidenzia che la disposizione regionale impugnata consente tale proroga a soggetti “non in possesso dei requisiti di legge”, con possibile violazione sistematica dei principi dettati in materia dalla legislazione statale e violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 della Cost.

## **CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE**

### **RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI atto di promovimento n. 262 del 1 settembre 2009 (GU n. 42/2009)**

**Materia:** tutela della salute

**Limiti violati:** art. 117, terzo comma, Cost; art. 5, n. 16, dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

**Ricorrente/i:** Corte d'appello di Trieste

**Oggetto del ricorso:** art. 15, secondo comma, legge regionale Friuli Venezia Giulia del 26 ottobre 2006, n. 19.

#### **Annotazioni:**

La Corte d'appello di Trieste solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge regionale Friuli Venezia Giulia 26 ottobre 2006, n. 19.

La disposizione oggetto del ricorso prevede che "Successivamente alla chiusura delle gestioni liquidatorie delle sopresse unità sanitarie locali, ogni e qualsiasi spesa accertata o riconosciuta, anche in giudizio, per debiti oneri e risarcimento danni relativa a tali gestioni fa carico ai bilanci delle aziende sanitarie regionali subentrate alle unità sanitarie locali sopresse ed e' esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale dell'amministrazione regionale, stante la diretta ed esclusiva responsabilità delle aziende sanitarie regionali per le passività delle gestioni liquidatorie".

La Corte d'appello solleva questione di legittimità costituzionale avverso tale disposizione, ritenendo violata la competenza concorrente in materia di tutela della salute di cui all' art. 117, terzo comma, Cost. e l'art. 5, n. 16, dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

La disposizione regionale ad avviso della Corte d'appello risulterebbe non conforme ai principi fondamentali della legislazione statale in materia, non assicurando la separazione tra la gestione liquidatoria delle passività anteriori al 31 dicembre 1994, risalenti alle Unità sanitarie locali, e le attività poste in essere direttamente dalle aziende sanitarie, e conseguentemente non sottraendo le aziende al peso delle passività precedenti la loro istituzione.

Con sentenza n. 89/2000 la Corte costituzionale, ha affermato che in nessun caso le regioni possono far gravare, direttamente o indirettamente, sulle neo costituite aziende sanitarie i debiti facenti capo alle preesistenti USL (art. 6, comma primo, della legge 724/1994); nonostante sia norma a contenuto specifico e dettagliato, costituisce un principio fondamentale della legislazione nazionale, vincolante l'autonomia finanziaria regionale in materia sanitaria.

Si evidenzia, inoltre, le sentenze n. 437/2005 (con cui e' stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, comma primo, della legge della Regione Liguria n. 26/2000) e 116/2007 (con cui e' stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, commi primo e secondo, della legge della Regione Calabria n. 8/2003).

## **CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE**

**RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI atto di promovimento n. 278 del 27 maggio 2009 (GU n. 46/2009)**

**Materia:** tutela della concorrenza

**Limiti violati:** Costituzione, art. 117 comma secondo, lett. e); statuto della Regione Sardegna, art. 3, lett. e)

**Ricorrente/i:** Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna

**Oggetto del ricorso:** Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 18, commi 3, 4 e 5.

### **Annotazioni:**

Il TAR per la Sardegna, nell'ambito del ricorso proposto da Fontana Costruzioni S.p.A. contro Abbanoa S.p.A ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 commi 3, 4 e 5, della l.r. 5/2007, nella parte in cui prevede che le amministrazioni aggiudicatrici, qualora il concorrente aggiudicatario provvisorio non fornisca la prova del possesso dei requisiti generali di partecipazione dichiarati in fase di gara, procedano all'escussione della cauzione provvisoria e alla comunicazione del fatto all'Autorità di vigilanza per i provvedimenti di competenza.

Il ricorrente, condividendo l'assunto che la procedura di gara oggetto del ricorso rientri nell'ambito di applicazione della l.r. 5/2007, ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle suddette disposizioni regionali con riferimento alla violazione dell'art. 3, lett. e), dello statuto speciale, e all'art. 117, secondo comma, lett. e) Cost., nella parte in cui attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza.

Sul punto il TAR, nel richiamare la sent. 411/2008 con cui la Corte ha accolto numerose questioni di legittimità costituzionale sollevate proprio nei confronti della l.r. 5/2007, evidenzia quanto in essa precisato circa la circostanza che l'attribuzione di una competenza legislativa esclusiva riferita alla materia dei lavori pubblici di interesse regionale, di cui all'art. 3, lettera e), dello Statuto speciale, non comprende le materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile riservate allo stato dall'art. 117, secondo comma, lett. e) Cost.

Sempre richiamando la medesima pronuncia, il TAR evidenzia come la Corte abbia confermato quanto in precedenza affermato con la sent. 401/2007, sulla circostanza che la disciplina legislativa sulle procedure di qualificazione e selezione dei concorrenti e sulle procedure di affidamento, rientri in ambiti compresi nella materia della tutela della concorrenza.

Infatti le disposizioni dell'art. 18 della l.r. 5/2007 incidono, per un primo aspetto, sulla disciplina in materia di cauzione provvisoria, introducendo un'ipotesi di escussione che non è prevista dalla disciplina statale e, per un secondo aspetto attengono alla disciplina della qualificazione e della selezione dei concorrenti, atteso che la segnalazione del fatto



all'Autorità di vigilanza comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nonché l'eventuale sospensione dell'impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

Poiché con la citata sent. 401/2007 la Corte ha ritenuto che anche la cauzione provvisoria attiene alla fase della scelta del contraente, rispetto alla quale occorre «garantire la competitività e la concorrenzialità delle imprese nel segmento di mercato interessato dai contratti per l'esecuzione di lavori pubblici, servizi e forniture», il Tar evidenzia che anche tale disciplina è riservata integralmente alla competenza legislativa, anche di dettaglio, dello Stato in quanto ricade nella materia della tutela della concorrenza, con la conseguenza che la legge regionale non può prevedere diversamente.

Anche nel secondo caso la norma introduce una ipotesi di segnalazione non contemplata dalla normativa statale ponendosi sempre in contrasto con l'art. 117 Cost. e con l'art. 3, lett. e), dello Statuto sardo.

## **CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE**

### **RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI – atto di promovimento n. 280 del 11 dicembre 2008 (GU 47/2009)**

**Materia:** demanio e patrimonio

**Limiti violati:** competenza statale in materia di mare territoriale

**Ricorrente/i:** Consiglio di Giustizia Amministrativa

**Oggetto del ricorso:** art. 7, comma 1 legge regionale Sicilia 16 aprile 2003 n. 4 (disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003)

#### **Annotazioni:**

Il Consiglio di giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nel giudizio proposto dalla Siciltuna Farm s.r.l. contro l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca solleva questione di legittimità relativa all'art. 7, comma 1 della legge regionale siciliana 4/2003. Tale comma prevede che "La Regione esercita le funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali marittime nel mare territoriale per tutte le finalità, ad eccezione di quelle relative all'approvvigionamento di fonti di energia".

Il Consiglio, escludendo una dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità, dubita della conformità costituzionale dell'art. 7 della legge regionale 4/2003 in quanto né lo Statuto siciliano, né la Costituzione sembrano attribuire alla Regione competenze in materia di mare territoriale, in particolare per quanto riguarda la relativa porzione ubicata al di fuori del demanio marittimo. Il Consiglio non esclude che, con tale disposizione, la Regione si sia auto-attribuita un ambito di competenze funzionale che, nel ripartito di competenze, avrebbe dovuto rimanere allo Stato ovvero, che non avrebbe potuto essere assegnato alla Regione per mero atto unilaterale regionale.